# REGOLAMENTO PER IL RICONOSCIMENTO DEGLI INCENTIVI ALLE FUNZIONI TECNICHE
# (Art.45 D.Lgs 36/2023 - Codice dei contratti pubblici)
# AGGIORNAMENTO 02_2026

AOO PAVIA ACQUE
Protocollo Partenza N. 12754/2026 del 08-04-2026
Allegato 1 - Class. 02.03 - Copia Documento

## *Art. 1 – Scopo e campo di applicazione*

Pavia Acque adotta il presente Regolamento quale "*…modalità diversa di retribuzione delle funzioni tecniche svolte dai propri dipendenti.*" prevista dall'art.45 c.2 del D.Lgs.36/2023 come modificato dal D.Lgs. 209/2024 e da successive modifiche o integrazioni (nel seguito anche "Codice dei contratti pubblici" o "Codice"), in materia di *"Incentivi alle figure tecniche"* (nel seguito anche "Incentivi" o singolarmente "Incentivo"), con la finalità di definire con proprio provvedimento i criteri e le modalità di incentivazione delle funzioni tecniche coinvolte nelle procedure di appalto di lavori. La presente procedura si applica anche agli appalti di acquisto di "servizi" e/o "forniture" di particolare importanza, come definite dall'art. 32 dell'allegato II.14 al Codice, unicamente a condizione [1] che, anche nel caso di forniture elencate al comma 3 dell'art. 32 dell'allegato II.14, tali appalti riguardino servizi e/o forniture di importo superiore al limite fissato dal Codice per "l'affidamento diretto"; [2] che si tratti di servizi e/o forniture oggetto di capitalizzazione e [3] che sia nominato *ad hoc* un direttore di esecuzione (DEC) distinto dal Responsabile Unico del Procedimento (RUP).

Le attività tecniche oggetto del presente Regolamento sono quelle indicate nell'allegato I.10 del Codice e nella Tabella 1 allegata e i relativi incentivi ed oneri sono a carico degli stanziamenti previsti ed approvati per le singole procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture, come specificamente indicati negli stati di previsione della spesa, nei quadri economici di progetto e/o nei bilanci delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti.

Sono esclusi dall'incentivazione di cui al presente Regolamento:
- gli atti di pianificazione generale e/o particolareggiata;
- i lavori e gli acquisti di servizi e forniture non oggetto di capitalizzazione;
- i contratti esclusi dall'applicazione del Codice a termini dell'art. 56 del Codice;
- i lavori in amministrazione diretta;
- i lavori e gli acquisti di servizi e forniture di importo inferiore alle soglie previste dal Codice per l'affidamento diretto;
- i lavori e gli acquisti di servizi e forniture in caso di affidamenti diretti o "in house";
- i lavori e gli acquisti di servizi e forniture il cui stanziamento non prevede la spesa relativa all'applicazione degli incentivi di cui all'art. 45 c.2 del Codice.

## *Art. 2 - Destinatari dell'incentivo*

I destinatari della quota incentivante a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure di affidamento sono i dipendenti (o il personale) di Pavia Acque che, conformemente alle mansioni assegnate, svolgono le funzioni tecniche individuate in modo univoco e tassativo dall'allegato I.10 del Codice e dalla Tabella 1 allegata.

Per "dipendenti di Pavia Acque che svolgono le funzioni tecniche" si intendono i dipendenti che, ad esito di incarico o provvedimento organizzativo, danno un contributo stabile e significativo in termini quantitativi e qualitativi, ad alto contenuto professionale, all'attività tecniche *de quo*; sono esclusi coloro che collaborano episodicamente o in modo intermittente ovvero svolgono attività collegate solo genericamente alle funzioni tecniche incentivate.

I dipendenti incaricati delle attività tecniche oggetto di incentivazione assumono la responsabilità diretta e personale sui procedimenti/sub procedimenti e sulle attività ad essi assegnate.

Non possono essere assegnati incarichi oggetto di incentivazione a soggetti condannati ai sensi dell'art. 35-bis del D.lgs. n. 165/2001. Il dirigente/responsabile che dispone l'incarico è tenuto ad accertare l'insussistenza delle citate situazioni.

Fatta salva la valutazione della eventuale condotta sotto ogni ulteriore profilo di rilevo, vengono esclusi dall'ambito di applicazione del presente Regolamento i dipendenti che, senza giustificato motivo, rifiutano o, comunque, non svolgono di fatto le attività tecniche assegnate, per intero o anche solo per parte di esse.

# REGOLAMENTO PER IL RICONOSCIMENTO DEGLI INCENTIVI ALLE FUNZIONI TECNICHE
# (Art.45 D.Lgs 36/2023 - Codice dei contratti pubblici)
# AGGIORNAMENTO 02_2026

*Art. 3 - Misura dell'incentivo*

La misura complessiva dell'incentivo è costituita da una somma non superiore al 2%, calcolata sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posto a base della procedura di affidamento, IVA esclusa, senza considerare eventuali ribassi nell'aggiudicazione. L'entità % precisa della misura incentivante relativa ad ogni singola procedura corrisponde a quella indicata nello stanziamento relativo alla stessa procedura.

L'importo dell'incentivo di cui al primo comma è destinato:
a) per una quota dell'80% ai soggetti che svolgono le attività tecniche di cui all'art. 2;
b) per una quota del 20% (escluse le risorse che derivano da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, eventualmente incrementato ai sensi di successive disposizioni) alle finalità di cui ai commi 6 e 7 dell'art. 45 del Codice, anche a copertura dei costi sostenuti dall'azienda a sostegno delle attività tecniche in questione, oltre che per acquisto di beni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, per la formazione e per l'incremento delle competenze digitali dei dipendenti nella realizzazione degli interventi, per la specializzazione del personale che svolge funzioni tecniche per gli oneri di assicurazione obbligatoria del personale che svolge funzioni tecniche; nonché per ogni altra spesa riferibile alle attività oggetto di incentivazione. Tale quota è incrementata dagli importi eventualmente non erogati per effetto (i) del raggiungimento del limite individuale annuo stabilito dall'art. 5, (ii) assenza in singole procedure di alcune delle figure individuate nell'allegato I.10 del Codice e nella Tabella 1 allegata o (iii) prestazioni non svolte dal proprio personale, perché affidate a personale esterno oppure perché prive dell'attestazione del dirigente o del responsabile di servizio.

*Art. 4 - Criteri di maturazione dell'incentivo e di ripartizione*

La maturazione dell'incentivo di cui all'art. 3 si verifica secondo i seguenti criteri:

- per quanto riguarda le attività di programmazione della spesa per interventi, R.U.P. (50% delle misura spettante), collaborazione all'attività del R.U.P. (50% della quota spettante), redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali, redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica, redazione del progetto esecutivo, coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione, verifica del progetto ai fini della sua validazione e predisposizione dei documenti di gara, l'incentivo di cui all'art. 3 viene maturato all'atto della stipula del contratto d'appalto / emissione dell'ordine di acquisto;
- nei casi in cui la durata dei lavori/servizi/forniture si esaurisca in 1 (un) anno solare, per quanto riguarda le attività di R.U.P. (50% della misura spettante), collaborazione all'attività del R.U.P. (50% della quota spettante), direzione dei lavori/direzione esecuzione del contratto, ufficio di direzione lavori/collaboratori direttore esecuzione, coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione, collaudo tecnico-amministrativo, regolare esecuzione, verifica di conformità e collaudo statico, l'incentivo di cui all'art. 3 viene maturato all'atto dell'emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione / completamento della fornitura o servizio;
- nel caso in cui la durata dei lavori/servizi/forniture si estenda su più anni solari, per quanto riguarda le attività di R.U.P. (50% della misura spettante), collaborazione all'attività del R.U.P. (50% della quota spettante), direzione dei lavori/direzione esecuzione del contratto, ufficio di direzione lavori/collaboratori direttore esecuzione, coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione, collaudo tecnico-amministrativo, regolare esecuzione, verifica di conformità e collaudo statico, l'incentivo di cui all'art. 3 viene maturato al termine di ogni anno solare di durata dei lavori/forniture in misura proporzionale alla % dei lavori/forniture effettuati nell'anno di riferimento come risultanti dall'ultimo Stato di Avanzamento Lavori (SAL) emesso per l'attività specifica nell'anno di riferimento decurtati da quelli risultanti dall'ultimo Stato di Avanzamento Lavori (SAL) emesso per l'attività specifica nell'anno precedente a quello di riferimento. L'entità dell'incentivo maturata in ogni anno, compresa quella finale prevista all'atto dell'emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione / completamento della fornitura o servizio, viene pertanto computata al netto di quanto già maturato in negli anni precedenti per gli stessi lavori/servizi/forniture.

AOO PAVIA ACQUE
Protocollo Partenza N. 12754/2026 del 08-04-2026
Allegato 1 - Class. 02.03 - Copia Documento

L'incentivo di cui all'art. 3 viene ripartito tra soggetti che svolgono le funzioni tecniche come individuati dall'art. 2 nei termini di cui alla Tabella 1 allegata.

I pesi ponderali attribuiti (%) si intendono riferiti alle singole funzioni tecniche, indipendentemente dal numero di lavoratori ad ognuna dedicati. Pertanto, in caso di più lavoratori dedicati ad un'unica funzione tecnica, l'importo dell'incentivo calcolato verrà ripartito tra questi in funzione dell'impegno effettivamente profuso da ciascuno di essi.

Compete al dirigente o al responsabile di funzione preposto alla struttura interessata; ovvero ad altro dipendente incaricato da Pavia Acque, sentito il RUP:

- individuare preventivamente (prima dell'inizio delle attività) i nominativi dei dipendenti coinvolti nello svolgimento delle specifiche funzioni tecniche di ogni procedura, come elencate nell'allegato I.10 del codice e nella Tabella 1 allegata, L'individuazione dei soggetti cui affidare le attività incentivabili deve uniformarsi ai criteri della rotazione e del tendenziale coinvolgimento di tutto il personale disponibile, nel rispetto delle competenze specifiche richieste per ogni tipologia di appalto. Nel caso di attività condivisa tra più dipendenti deve essere indicata, per ognuno, la percentuale di impegno previsto e richiesto;
- aggiornare in corso di procedura la preventiva individuazione, per motivate esigenze eventualmente intervenute;
- accertare ed attestare, a consuntivo per ogni appalto o affidamento, la misura dell'effettivo contributo apportato dai dipendenti coinvolti nello svolgimento delle specifiche funzioni tecniche.

*Art. 5 – Limite soggettivo dell'incentivo*

L'incentivo di cui all'art. 3 complessivamente maturato da ciascun dipendente nel corso dell'anno di competenza, anche per attività svolte per conto di altre amministrazioni, non può superare il trattamento economico riferito a 2 (due) mensilità lorde percepite dal medesimo dipendente.

L'incentivo di cui all'art. 3 eccedente il limite di cui al precedente comma incrementa le risorse destinate alle finalità di cui ai commi 6 e 7 dell'art. 45 del Codice.

*Art. 6 - Modalità e tempi di erogazione*

L'importo dell'incentivo di cui all'art. 3 lett.b (80%) si intende comprensivo:

- di tutti gli oneri previdenziali e assistenziali connessi all'erogazione e posti a carico dell'azienda (es. contributi previdenziali, assistenziali, assicurativi, ecc.);
- delle ritenute di legge poste a carico del lavoratore;
- del contributo fiscale IRAP a carico dell'Amministrazione.

Ogni dipendente è tenuto a comunicare a Pavia Acque l'importo dell'incentivo eventualmente percepito per attività svolte per conto di altre amministrazioni o società.

L'incentivo di cui all'art. 3 viene corrisposto sotto forma di una tantum senza riflessi su alcun istituto legale o contrattuale, né sul TFR.

L'incentivo di cui all'art. 3 viene [1] calcolato dall'Ufficio Risorse Umane sulla base delle indicazioni fornite, entro il 28 febbraio dell'anno successivo a quello di riferimento, da ogni responsabile di funzione preposto ad ogni struttura interessata e [2] erogato entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento.

*Art. 7 - Disposizioni finali*

L'Azienda si riserva la facoltà di modificare in qualsiasi momento il presente Regolamento secondo le proprie esigenze tecnico-produttive od organizzative, ovvero nel caso in cui si rendesse necessario per effetto di norme di legge o contratto che dovessero intervenire.

Per quanto non normato dal presente Regolamento si fa riferimento all'art. 45 del Codice ed a ogni specifica normativa al tempo vigente.

AOO PAVIA ACQUE
Protocollo Partenza N. 12754/2026 del 08-04-2026
Allegato 1 - Class. 02.03 - Copia Documento